



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 100 del 04/08/2006

Bollettino regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 luglio 2006, n. 1076

Legge Regionale n. 3/05 Titolo I - articolo 4, comma 2 lettera b) - Definizione: delle modalità di formazione, tenuta e aggiornamento degli elenchi di cui all'articolo 14 del Testo Unico 327/01; delle attività e delle modalità di monitoraggio e di osservatorio; della natura e delle modalità di pubblicazione degli atti espropriativi - Atto di indirizzo amministrativo.

L'Assessore alle Opere Pubbliche, dott. Onofrio INTRONA, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio regionale Espropri, confermata dal Dirigente f.f. del medesimo Ufficio e dal Dirigente del Settore LL.PP., riferisce quanto segue.

Com'è noto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia è stata pubblicata la legge regionale 22 febbraio 2005 n. 3 recante, fra le altre, disposizioni regionali in materia di espropriazioni per pubblica utilità (titolo I).

L'art. 3 - comma 6 - di detta legge prevede l'istituzione, a cura della Giunta Regionale, dell'Ufficio per le espropriazioni per lo svolgimento di tutte le funzioni che la legislazione statale e regionale attribuisce all'autorità espropriante, nonché alle Regioni in materia di espropriazioni per pubblica utilità, ad eccezione di quelle attribuite alla competenza dell'Organo di governo, per il cui esercizio il medesimo ufficio propone alla Giunta Regionale gli atti da adottare.

L'art. 4 della medesima legge regionale individua alcune delle funzioni ed attività istituzionali della Regione il cui esercizio è affidato al predetto ufficio ed, in particolare, quelle concernenti l'attività di monitoraggio e di osservatorio su provvedimenti espropriativi emanati in ambito regionale, come definita dalla Giunta Regionale.

Lo stesso art. 4 ex L.R. 3/05 attribuisce, altresì, alla Giunta Regionale la definizione della natura e delle modalità di pubblicazione degli atti espropriativi nel Bollettino Ufficiale o nel sito informatico regionale. Attribuisce, inoltre, al Presidente della Regione l'adozione del provvedimento previsto dall'art. 14 del D.P.R. 327/01 e s.m., concernente l'individuazione dell'ufficio regionale competente a svolgere le attività di formazione, di tenuta e di aggiornamento degli elenchi degli atti dichiarativi della pubblica utilità di un'opera, ovvero di pronuncia di esproprio per pubblica utilità, come definite dalla Giunta Regionale.

In ottemperanza alle suindicate previsioni normative, la Giunta Regionale con deliberazioni n. 1236 del 30.08.2005 e n. 1426 del 04.10.2005 ha, fra gli altri, istituito l'Ufficio Regionale Espropri, incardinandolo

nel Settore Lavori Pubblici.

Successivamente, il Presidente della Regione con decreto n. 123 del 08.02.2006 ha individuato nell'Ufficio Regionale Espropri l'ufficio competente alla formazione, tenuta ed aggiornamento degli elenchi degli atti espropriativi previsti dal predetto art. 14 ex D.Lgs. 327/01.

Con il medesimo provvedimento, il Presidente della Regione ha, altresì, individuato nello stesso Ufficio Regionale Espropri l'ufficio competente ad espletare, fra l'altro, le surrichiamate attività di monitoraggio e di osservatorio sugli atti espropriativi, ribadendo che la definizione di tali attività e l'individuazione delle relative modalità compete alla Giunta Regionale.

Al fine di ottemperare alle disposizioni normative recate dall'art. 4 della L.R. 3/05 ed alle disposizioni organizzative emanate con il succitato provvedimento presidenziale, occorre, pertanto, che l'Organo di governo regionale adotti apposito atto di indirizzo amministrativo che definisca:

- le modalità di formazione, tenuta ed aggiornamento degli elenchi degli atti espropriativi e di quelli preordinati all'esproprio, emanati in ambito regionale;
- le attività e le modalità di monitoraggio e di osservatorio di siffatti atti;
- la natura e le modalità di pubblicazione dei medesimi atti nel Bollettino Ufficiale della Regione o nel sito informatico regionale.

In ordine alle modalità di svolgimento delle attività di formazione, tenuta ed aggiornamento degli elenchi previsti dall'art. 14 del D.P.R. 327/01, si ritiene che tali attività possano espletarsi mediante l'acquisizione di dati concernenti gli atti richiamati dalla stessa norma, nonché di dati concernenti gli ulteriori atti richiamati nel medesimo decreto legislativo; gli elenchi potranno essere formati distinguendoli per singolo territorio provinciale.

Allo scopo, l'Ufficio Regionale Espropri ha predisposto apposita scheda-tipo che, redatta a cura dei singoli responsabili del procedimento espropriativo e vistata dalla competente Autorità espropriante, dovrà essere trasmessa al medesimo Ufficio.

La scheda-tipo contiene tutti i dati indispensabili a formare e ad aggiornare gli elenchi previsti dall'art. 14 del T.U., relativi ai provvedimenti espropriativi strumentali alla realizzazione di ciascuna opera pubblica o di pubblica utilità, emessi dalle distinte autorità esproprianti costituite dai soggetti pubblici (territoriali e non), ovvero da eventuali soggetti privati concessionari o contraenti generali di opere pubbliche (delegati all'esercizio di potestà espropriative), svolgenti la propria attività sul territorio pugliese.

La scheda-tipo contiene, inoltre, tutti i dati concernenti lo stato di attuazione del singolo procedimento espropriativo, nonché i dati relativi alle eventuali impugnative di provvedimenti emessi a conclusione di tale procedimento o dei connessi sub-procedimenti e di procedimenti ad esso preordinati.

La predisposta scheda-tipo risulta appropriata allo scopo fissato dall'art. 14 del D.P.R. 327/01 (formazione, tenuta ed aggiornamento degli elenchi degli atti espropriativi).

Si ritiene inoltre che, in una prima fase sperimentale, siffatte modalità, oltre che espletate in forma cartacea, debbano essere svolte contemporaneamente anche in forma telematica, al fine di verificare la possibilità di acquisire in tempo reale i dati richiesti e di consentire il tempestivo espletamento delle conseguenti attività regionali previste dall'art. 4 della L.R. 3/05, per il monitoraggio e l'osservatorio sugli atti espropriativi.

La forma cartacea per l'acquisizione dei predetti dati potrà essere, quindi, sostituita dalla sola modalità informatica, dopo la conclusione della predetta fase sperimentale (della prevedibile durata di un anno), la cui definitiva implementazione potrà essere deliberata dalla Giunta Regionale previa valutazione delle risultanze della stessa.

Per quanto concerne la definizione delle attività di monitoraggio e di osservatorio, occorre richiamarne le

finalità indicate dall'art.4 della L.R. 3/05.

Tali finalità coincidono con quelle sottese all'attuazione della medesima legge regionale, che si prefiggono, in particolare, di rendere omogenea ed unitaria la gestione della materia espropriativa sul territorio pugliese, anche coordinando l'attività delle diverse autorità esproprianti.

A tale scopo la norma regionale prevede l'utilizzazione di una serie di strumenti tanto di natura giuridico-amministrativa, quanto di natura meramente operativa, quali l'adozione di atti di indirizzo e di direttiva, la costituzione di uffici intercomunali, lo svolgimento di attività di consulenza e, per l'appunto, di monitoraggio (anche tecnologico) e di osservatorio dei procedimenti attivati e dei conseguenti provvedimenti emessi dalle singole autorità esproprianti.

Al fine di consentire l'utilizzo dei citati strumenti, occorre, innanzitutto, individuare le relative attività che l'Ufficio Regionale Espropri dovrà porre in essere, distinguendole per la prioritaria fase di monitoraggio e per la conseguente fase di osservatorio dei predetti atti.

In particolare, l'attività di monitoraggio può consistere, innanzitutto, nell'effettuazione di una rilevazione statistica degli atti concernenti la procedura espropriativa, emanati in ambito regionale.

Tale rilevazione statistica, organizzata per ciascun soggetto costituente autorità espropriante, sarà finalizzata ad accertarne quantitativamente l'attività espropriativa svolta sia complessivamente in un dato periodo temporale, che per la realizzazione di una singola opera pubblica o di pubblica utilità nell'arco di tempo appositamente fissato per il relativo compimento.

Siffatta verifica consentirà di valutare se l'azione espropriativa sia svolta tempestivamente ed, in caso contrario, se siano eventualmente insorte problematiche non tempestivamente risolte.

L'attività di monitoraggio potrà, altresì, consistere nella verifica della pedissequa conformità del singolo procedimento espropriativo, nelle sue varie fasi procedurali, al procedimento tipico appositamente disciplinato dalle norme statali e/o regionali in materia,

La rilevazione statistica e la verifica di conformità al tipico procedimento espropriativo possono identificarsi in una prima attività di osservatorio degli atti espropriativi emessi, finalizzata ad individuare le specifiche, effettive problematiche in cui incorrano le singole autorità esproprianti, eventualmente risolvibili con il ricorso agli ulteriori strumenti giuridico-amministrativi ed operativi degli atti di indirizzo e di direttiva, nonché della consulenza e della promozione di uffici intercomunali, previsti dalla L.R. 3/05.

L'attività di osservatorio, può, altresì, identificarsi nella ulteriore verifica della legittimità delle fasi procedurali e dei provvedimenti emessi a compimento di ciascun sub-procedimento e del complessivo procedimento espropriativo, nonché dei procedimenti ad esso preordinati.

Può, inoltre, consistere nell'espletamento di attività finalizzate a promuovere l'esercizio della potestà di autotutela dell'azione espropriativa, nei casi di formazione di procedimenti e di emissione di provvedimenti irregolari o illegittimi.

Può, infine, consistere nell'attività di verifica della pragmatica rispondenza della vigente normativa regionale alle esigenze meramente procedurali di celerità e di semplificazione dell'azione espropriativa sul territorio regionale e della conseguente eventuale attività propositiva di modifica di tale normativa, ove si rivelasse inadeguata a soddisfare siffatte esigenze.

Quanto alle modalità di svolgimento delle attività di monitoraggio, come innanzi definite, si ritiene che le stesse possano essere espletate nelle forme e contestualmente allo svolgimento delle attività innanzi illustrate per la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi previsti dall'art. 14 del D.P.R. 327/01.

Per quanto concerne, invece, le modalità di svolgimento delle attività di osservatorio, in aggiunta all'utilizzo degli strumenti innanzi richiamati, si ritiene che l'attività di verifica della legittimità dei procedimenti formati o dei provvedimenti emessi possa espletarsi mediante una forma di controllo a campione sugli stessi, da effettuare su base territoriale regionale, previa fissazione delle modalità di campionamento a cura del Dirigente dell'Ufficio Regionale Espropri.

Gli eventuali oneri per la formazione, la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi e per l'espletamento delle attività di monitoraggio e di osservatorio potranno essere fronteggiati con lo stanziamento di competenza e di cassa dell'apposito capitolo di spesa previsto annualmente nel bilancio regionale, ai sensi dell'art. 29, comma 1 lett. a) della L.R. 3/05.

In relazione alla definizione della natura degli atti da pubblicare nel BURP o nel sito informatico regionale, nonché delle relative modalità, si ritiene che occorre previamente valutare la specifica valenza giuridica degli stessi.

Talchè, ove tali atti producano l'effetto di incidere su potenziali diritti reali di soggetti non direttamente interessati al procedimento espropriativo (soggetti terzi), gli stessi acquistano doverosamente carattere recettizio anche nei confronti di tali soggetti; ove invece essi acquistino carattere meramente istruttorio e risultino preordinati all'emissione di atti potenzialmente incidenti su interessi legittimi di soggetti (anche terzi), acquisiscono valenza di mera conoscenza da parte della generalità degli stessi, finalizzata alla relativa partecipazione al procedimento avviato.

La illustrata distinzione consente, pertanto, di definire la natura degli atti da pubblicare nel BURP e di quelli da pubblicare nel sito informatico regionale.

In particolare, qualora acquistino carattere recettizio, tali atti devono essere pubblicati, per estratto, nel BURP, in aggiunta alla notifica personale ai soggetti direttamente interessati; qualora, invece, acquistino carattere di mera conoscenza generale, essi sono pubblicati nel sito informatico regionale.

Definita, nel senso innanzi riportato, la natura degli atti da pubblicare nel BURP e nel sito informatico regionale, si ritiene altresì opportuno individuarli in maniera specifica.

Al riguardo, deve osservarsi che fra gli atti che acquistano carattere recettizio e che quindi sono redatti in forma di provvedimento, il D.Lgs. 327/01 ne individua alcuni per i quali dispone esplicitamente la pubblicazione, per estratto, nel bollettino ufficiale della regione nel cui territorio è ubicato il bene espropriando.

Siffatti provvedimenti sono individuati: nelle ordinanze di pagamento diretto delle indennità di esproprio determinate (anche in via provvisoria) ed accettate; nelle ordinanze di deposito amministrativo vincolato delle indennità di esproprio determinate (anche in via provvisoria) e non accettate; nei provvedimenti di pronuncia dell'esproprio.

Accanto a tali provvedimenti, il D.P.R. 327/01 (ed, in particolare, gli artt. 43, 44, 48, 50 e 54) individua ulteriori atti impugnabili innanzi alla corte d'appello, anche da terzi che ne abbiano interesse.

Il riferimento normativo all'impugnabilità di siffatti atti dinanzi al giudice ordinario consente di desumere che gli stessi risultano potenzialmente produttivi dell'effetto di incidere su diritti soggettivi e che, quindi, acquistano carattere recettizio anche nei confronti di terzi non direttamente interessati, conseguendone la necessità della loro pubblicazione, per estratto, nel BURP.

Tali ulteriori atti sono, dal Testo Unico, genericamente individuati in quelli comunque concernenti le determinazioni di indennità (di esproprio, di occupazione temporanea non preordinata all'esproprio, di imposizione di servitù, di retrocessione) e di risarcimento di danni da occupazioni senza titolo, nonché in quelli concernenti la stima del valore dei beni dalla quale conseguano dette determinazioni, impugnabili per opposizione alla medesima stima.

In definitiva, gli atti concernenti la procedura espropriativa, dei quali si ritiene necessaria la pubblicazione per estratto nel BURP, possono espressamente individuarsi con il seguente elenco:

A) ELENCO DEGLI ATTI DA PUBBLICARE PER ESTRATTO NEL BURP

- Provvedimenti di determinazione in via provvisoria di indennità di esproprio, con contestuale accertamento del valore del bene espropriando;
- Ordinanze di pagamento diretto delle indennità di esproprio determinate ed accettate;
- Ordinanze di deposito amministrativo vincolato delle indennità di esproprio determinate in via provvisoria e non accettate;
- Provvedimenti di pronuncia dell'esproprio;
- Provvedimenti di determinazione in via provvisoria di indennità di occupazione temporanea non preordinata all'esproprio;
- Provvedimenti di determinazione di indennità di imposizione di servitù, con contestuale accertamento del valore del bene asservendo;
- Provvedimenti di determinazione in via provvisoria di indennità di retrocessione, con contestuale valore del bene retrocedendo;
- Relazioni di stima dei collegi arbitrali ex art. 21 D.Lgs. 327/01, per la determinazione definitiva delle indennità di esproprio;
- Determinazioni definitive delle indennità di esproprio deliberate dalle Commissioni Provinciali Espropri, con contestuale stima dei beni espropriati;
- Determinazioni definitive delle indennità di occupazione temporanea non preordinata all'esproprio, deliberate dalle Commissioni Provinciali Espropri;
- Provvedimenti di acquisizione senza titolo di beni immobili per scopi di interesse pubblico, con contestuale determinazione di risarcimento del danno;
- Determinazioni definitive delle indennità di retrocessione deliberate dalle Commissioni Provinciali Espropri;
- Provvedimenti di liquidazione delle spese di stima operata dai collegi arbitrali;
- Provvedimenti di liquidazione delle spese di stima operata dalle Commissioni Provinciali Espropri.

Gli atti dei quali si ritiene opportuna la pubblicazione nel sito informatico regionale possono specificamente individuarsi con il seguente elenco:

B) ELENCO DEGLI ATTI DA PUBBLICARE NEL SITO INFORMATICO REGIONALE

- Avviso di avvio del procedimento finalizzato all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio per la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità;
- Avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto preliminare o definitivo o definitivo-esecutivo, finalizzato alla dichiarazione di pubblica utilità di un'opera;
- Avviso di richiesta di autorizzazione all'accesso in proprietà privata o pubblica, finalizzato alla redazione di progetto di opera pubblica o di pubblica utilità, nei casi di soggetti destinatari superiori a 50.

In relazione alle modalità di pubblicazione nel BURP degli atti di cui all'elenco A), si ritiene che esse debbano essere curate dal responsabile del singolo procedimento attivato, ad intervenuta esecutività di

ciascun atto, mediante formale richiesta da avanzare al Settore Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia.

La richiesta deve essere corredata da un testo "per estratto" dell'atto da pubblicare, redatto sia in forma cartacea che informatica (floppy-disk).

Il testo "per estratto" deve contenere: i dati identificativi dell'atto e dell'autorità o dell'organismo che lo ha emesso o redatto; il riferimento all'eventuale esecutività del medesimo; la dicitura " omissis " in sostituzione della parte motiva dello stesso; l'integrale trascrizione della parte dispositiva; l'integrale trascrizione degli eventuali allegati facentine parte integrante.

Le spese di pubblicazione di provvedimenti emessi dalle autorità esproprianti e di atti eventualmente deliberati dalle Commissioni Provinciali Espropri, concernenti il mero procedimento espropriativo, sono sostenute dal promotore dell'espropriazione e formano oggetto di adeguata previsione nell'apposito quadro economico del progetto dell'opera a cui tale procedimento risulti strumentale.

Le spese di pubblicazione degli eventuali atti redatti dai collegi arbitrali sono assoggettate alla disciplina recata dall'art. 21 comma 6 del D.P.R. 327/01 in materia di liquidazione delle spese di stima.

Le spese di pubblicazione di provvedimenti di acquisizione senza titolo e di determinazioni definitive di indennità di retrocessione sono poste a carico dei soggetti beneficiari di tali provvedimenti.

In relazione alla modalità di pubblicazione nel sito informatico regionale degli atti di cui all'elenco B), si ritiene che esse debbano essere curate dal responsabile del procedimento del cui avvio si dà pubblica comunicazione, mediante formale richiesta da avanzare al Settore Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia.

La richiesta deve essere corredata dal testo integrale dell'avviso da pubblicare, redatto su floppy-disk.

Le spese di pubblicazione sono sostenute dal promotore dell'espropriazione e formano oggetto di adeguata previsione nell'apposito quadro economico del progetto per la cui redazione è richiesto l'accesso o del cui procedimento di approvazione si dà pubblico avviso.

Premesso tutto quanto sopra, si propone l'adozione di apposito atto di indirizzo amministrativo, con il quale la Giunta Regionale definisca:

- le modalità di formazione, tenuta ed aggiornamento degli elenchi degli atti espropriativi e di quelli preordinati all'esproprio, emanati in ambito regionale, come innanzi illustrate, previa approvazione della scheda-tipo di acquisizione dei relativi dati, allegata al presente provvedimento per farne parte integrante;
- le attività e le modalità di monitoraggio e di osservatorio di siffatti atti, come innanzi illustrate;
- la natura e le modalità di pubblicazione dei medesimi atti nel Bollettino Ufficiale della Regione o nel sito informatico regionale, come innanzi illustrate.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Dal presente provvedimento, avente natura di atto di indirizzo amministrativo, non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle surriportate risultanze istruttorie, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, in attuazione dell'art. 4 della L.R. 3/05.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente f.f. dell'Ufficio Regionale Espropri e dal Dirigente del Settore LL.PP.;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di approvare, per i motivi esposti in narrativa, la scheda-tipo, allegata al presente provvedimento per farne parte integrante, concernente l'acquisizione dei dati relativi ai procedimenti espropriativi ed ai procedimenti preordinati all'esproprio strumentali alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità da realizzare nell'ambito territoriale pugliese, occorrenti per la formazione, la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 327/01;

- di adottare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della L.R. 3/05, l'atto di indirizzo amministrativo concernente la definizione, nella formulazione riportata in narrativa:

a) delle modalità di formazione, tenuta ed aggiornamento degli elenchi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 327/01;

b) delle attività e delle modalità di monitoraggio e di osservatorio degli atti formanti oggetto dei predetti elenchi;

c) della natura e delle modalità di pubblicazione dei medesimi atti nel Bollettino Ufficiale della Regione o nel sito informatico regionale;

- di incaricare l'Ufficio Regionale Espropri per l'attuazione del presente atto di indirizzo;

- di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e nel sito informatico regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 - comma 1 lett. a), b) - della L.R. 12.04.1994 n. 13.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta

Dr. Romano Donno On. Nichi Vendola